

SPECIALE DECRETO SVILUPPO

**CONCORDATO IN CONTINUITA' E RUOLO DELL'ATTESTATORE: POTERI DIVINATORI O
APPLICAZIONE DI PRINCIPI DI BEST PRACTICE**

di **Luciano Quattrocchio**, Professore, e **Riccardo Ranalli**, Dottore Commercialista e Revisore legale

Sommario: **1.** Premessa. L'ambito di applicazione della disciplina - **2.** I requisiti del "professionista attestatore" - **3.** La relazione del "professionista attestatore". Premessa - **4.1.** L'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano - **4.2.** Il contenuto "integrativo". L'attestazione del carattere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell'attività d'impresa - **4.3.** Segue. Il contenuto "integrativo". L'attestazione della conformità al piano e della ragionevole capacità di adempimento in caso di continuazione di contratti pubblici - **4.4.** Segue. Il contenuto "integrativo". L'attestazione della conformità al piano e della ragionevole capacità di adempimento del contratto in caso di partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici - **5.** Segue. La relazione in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano - **6.** Le relazioni (speciali) del "professionista attestatore". Premessa - **6.1.** Le relazioni (speciali) del "professionista attestatore". I finanziamenti prededucibili - **6.2.** Le relazioni (speciali) del "professionista attestatore". I pagamenti di crediti anteriori

1. Premessa. L'ambito di applicazione della disciplina

Prima di entrare *in medias res*, pare opportuno delineare l'ambito di applicazione della nuova disciplina, anche al fine di mettere in opportuna evidenza le novità rispetto alla disciplina (pre)vigente.

Sino ad oggi gli operatori, nell'affrontare la crisi d'impresa e nell'individuare possibili soluzioni concordatarie, potevano prospettare sostanzialmente due ipotesi tipiche: un **piano liquidatorio** o un **piano conservativo**; il primo prevedeva la liquidazione dell'intero attivo concordatario, in termini atomistici od unitari; il secondo la continuità aziendale in seno alla stessa impresa sottoposta a procedura concorsuale. Vi era poi un **continuum di soluzioni intermedie**, che prevedevano un piano misto liquidatorio e conservativo.

La continuità aziendale si realizzava, dunque, non attraverso l'astratta prosecuzione del *business*, bensì mediante una sorta di continuità d'impresa.

Uno dei pregi, di carattere sistematico, della novella consiste senza dubbio nell'aver - per così dire - enucleato l'azienda dall'impresa nell'ambito della quale essa viene esercitata e nell'aver **qualificato in termini di continuità sia la cosiddetta continuità diretta**, e cioè la prosecuzione del *business* nell'ambito dell'originaria